

Comune di Rodano

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

approvato con delibera di C.C. n. 31 del 28.07.2004

e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 04 del 27.01.2005 delibera di C.C. n. 41 del 25.10.2006 delibera di C.C. n. 19 del 15.06.2011

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

ART. 1	FINALITÀ	pag. 3
ART. 2	FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE	pag. 3
ART. 3	ALTRI INTERVENTI	pag. 4
ART. 4	AUTOMEZZI, CONDUCENTI E ACCOMPAGNATORI	pag. 5
ART. 5	DESTINATARI DEI SERVIZI	pag. 6
ART. 6	EVENTUALI CONCESSIONI AI NON AVENTI DIRITTO	pag. 6
ART. 7	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO	pag. 6
ART. 8	MODALITÀ DI ISCRIZIONE	pag. 7
ART. 9	COSTO DEL SERVIZIO	pag. 8
ART. 10	MODALITÀ DI PAGAMENTO	pag. 8
ART. 11	RINUNCIA O VARIAZIONE	pag. 9
ART. 12	ASSICURAZIONE	pag. 9
ART. 13	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 9

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

- 1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri d'accesso al servizio di trasporto scolastico.
- 2. Tale servizio concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni ed è rivolto soprattutto ai cittadini residenti: utenti privilegiati sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle frazioni di residenza.
- 3. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa è fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi descritti all'articolo 3.

ARTICOLO 2 – FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE

- 1. Il funzionamento del servizio è assicurato dal Servizio Trasporti utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio o tramite l'affidamento a ditta esterna ovvero con incarichi specifici a idoneo personale.
- Nella preparazione dei piani organizzativi saranno tenute presenti eventuali proposte e richieste formulate dai Dirigenti scolastici, dai comitati dei genitori e saranno realizzati gli indirizzi programmatici formulati dal Consiglio comunale nonché gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale con il Piano Esecutivo di Gestione annuale.
- 3. I piani organizzativi saranno comunque predisposti compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni fuori del centro urbano e nella frazione diversa da quella ove è ubicato il plesso di appartenenza;
 - b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
 - al fine di minimizzare percorsi e tempi di viaggio, di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, si ricercheranno intese con le organizzazioni scolastiche per differenziare gli orari d'ingresso e uscita degli alunni;
 - d) indicare le fermate, gli orari e i percorsi, e eventuali servizi porta a porta esclusivi per i disabili;
 - e) non è prevista alcuna variazione fino alla fine dell'anno scolastico in corso, salvo eccezioni che saranno valutate dal Servizio Trasporti di concerto con i Dirigenti scolastici e che saranno immediatamente comunicate agli utenti.
- 4. I bambini vengono trasportati secondo un percorso organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinti con gli appositi segnali indicativi. Non

- saranno effettate fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso.
- 5. In caso di assenza del personale docente a seguito di assemblee sindacali, scioperi parziali od altra causa, non potrà essere assicurato il trasporto diverso da quello normale.
- 6. Ove l'entità delle uscite anticipate, o delle entrate posticipate, lo consentirà e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 72 ore da parte dei Dirigenti scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente, dando la priorità alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria. In mancanza dell'informazione preventiva il servizio sarà erogato secondo l'orario ordinario.
- 7. Anche in caso d'uscite anticipate, dovute a motivi straordinari ed urgenti (formazione di ghiaccio sulle strade o d'improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) non potrà essere assicurato il normale servizio.

ARTICOLO 3 – ALTRI INTERVENTI

- 1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, potrà utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite e visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi su richiesta dei Dirigenti scolastici, o di strutture socio-culturali locali. Sarà data priorità in ordine di tempo alla prenotazione del servizio da parte dei Dirigenti scolastici, che sarà confermata dal Servizio Trasporti e concordata per gli orari e gli itinerari.
- 2. USCITE DIDATTICHE all'inizio d'ogni anno scolastico sarà presentato da parte dei Dirigenti scolastici al Servizio Trasporti e al Servizio Pubblica Istruzione del Comune il calendario delle uscite didattiche; è prevista una eventuale verifica al II quadrimestre e straordinariamente potranno essere accolte, in accordo con il Servizio Trasporti, quelle con particolare rilevanza didattica che dovranno comunque pervenire almeno 10 giorni prima dell'uscita. In caso di situazioni di emergenza contingenti le uscite saranno sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata. Le uscite didattiche, comprese quelle per iniziative promosse dall'Amministrazione comunale, saranno completamente gratuite. Per le uscite didattiche fuori del territorio comunale, per le quali la scuola provvederà direttamente con propri mezzi, il Comune, secondo le disponibilità del bilancio, potrà annualmente erogare un contributo.
- 3. SERVIZI ESTIVI nei mesi di giugno, luglio e agosto, i mezzi potranno essere utilizzati per il trasporto dei bambini frequentanti attività estive gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati. Le tariffe per tali servizi saranno determinate annualmente con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

4. TRASPORTO EXTRASCOLASTICO – i mezzi possono essere resi disponibili solo per i minori in età scolare, in via eccezionale e particolarmente limitata per trasporto extrascolastico, su autorizzazione dell'Amministrazione comunale che valuterà caso per caso la copertura dei costi di servizio.

ARTICOLO 4 – AUTOMEZZI, CONDUCENTI E ACCOMPAGNATORI

- 1. I mezzi utilizzati per il servizio non possono ospitare viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.
- 2. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile, con accompagnatore, si provvede a ridurre di un unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.
- 3. Nell'ambito dell'organizzazione diretta del servizio, il Comune può affidare l'incarico di conducenti ed accompagnatori, oltre che a dipendenti comunali abilitati, anche a lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento del compito, inseriti in progetti socialmente utili, inseriti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento o nelle liste di agenzie per il reclutamento di personale, ovvero tramite incarico a tempo determinato a collaboratori esterni.
- 4. I conducenti dipendenti dell'Amministrazione comunale, o delle ditte appaltatrici, o gli incaricati di cui al precedente comma, nonché il personale preposto all'accompagnamento, durante l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati soprattutto in considerazione della loro età minorile.
- 5. Il conducente, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza; ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al proprio responsabile. Il conducente non può affidare ad altri la guida né può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario.
- 6. I compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto al responsabile del Servizio Trasporti.
- 7. La responsabilità del conducente e dell'accompagnatore verso gli utenti è limitata al trasporto degli stessi dalla salita sul mezzo fino alla discesa alla fermata stabilita. L'Amministrazione comunale non risponderà di situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili agli alunni, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successiva all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.
- 8. L'accompagnatore, ove previsto, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, che nessuno resti in piedi e che siano in possesso della tessera di riconoscimento; provvede a controllare la salita sul

mezzo all'ingresso della scuola e quindi, alla fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati, come previsto dai successivi articoli.

ARTICOLO 5 - DESTINATARI DEI SERVIZI

- Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio e frequentanti le scuole dell'obbligo nel Comune di Rodano.
- 2. Sono considerati residenti nel Comune di Rodano quegli alunni che sono regolarmente iscritti all'anagrafe dell'ente:
 - insieme al proprio nucleo famigliare composto dai genitori;
 - insieme ad almeno un genitore;
 - insieme al tutore esercente la potestà del minore;
 - in affidamento tutelare presso persone residenti in Rodano, risultante da provvedimento del giudice competente;
- 3. Per il servizio effettuato in favore dei bambini della scuola dell'infanzia sarà garantita sul mezzo la presenza di un accompagnatore.

ARTICOLO 6 - EVENTUALI CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

1. Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali ma iscritti nei nostri istituti scolastici, purchè vi siano posti disponibili sui mezzi che percorrono le zone del territorio comunale prossime e purchè rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

- 1. Per il riconoscimento da parte del personale di servizio tutti gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Servizio Trasporti a seguito del regolare pagamento della tariffa di cui alle modalità descritte agli articoli 8 e 9. Tale tessera, se richiesta, dovrà essere esibita in qualsiasi momento.
- 2. Gli alunni che usufruiscono del servizio dovranno rispettare l'orario di transito dei mezzi e le fermate.
- 3. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto e comunicato.
- 4. I genitori, o gli esercenti la potestà, dovranno attendere i mezzi e vigilare gli alunni durante la loro salita/discesa dall'automezzo.
- 5. Esclusivamente per gli utenti di scuola primaria e secondaria di I grado, qualora il genitore, o gli esercenti la potestà, ritenga il proprio figlio idoneo ad andare

autonomamente dall'abitazione alla fermata e viceversa, dovrà, al momento dell'iscrizione, rilasciare un'apposita autorizzazione scritta con la quale solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti antecedenti e/o successivi alla salita e/o discesa dal mezzo. In assenza di tale autorizzazione e per tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, se alla fermata di ritorno non fosse presente alcuna persona, il bambino dovrà restare sul mezzo sino al termine del servizio e quindi portato al Comando di Polizia Locale. Del fatto sarà informato, il Servizio Trasporti che provvederà ad adottare idonei provvedimenti.

- 6. Nessuna responsabilità sarà attribuita agli esecutori del servizio qualora il minore di scuola primaria e secondaria di I grado scelga anche occasionalmente fermate diverse dalla solita.
- 7. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi senza disturbare il conducente e l'eventuale accompagnatore.
- 8. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, sarà richiamato con nota scritta del Servizio Trasporti destinata ai genitori; il secondo richiamo scritto comporterà il raddoppio della tariffa annuale; il terzo richiamo scritto comporterà la radiazione dal servizio per l'intero anno scolastico senza rimborso alcuno per il servizio non usufruito.
- 9. In caso di arrecati danni ai mezzi sarà richiesto il risarcimento agli esercenti la potestà sul minore, previa quantificazione dei danni stessi.

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI ISCRIZIONE

- 1. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull'apposito modulo, siglata da un genitore o da un'esercente la potestà; essa si intende automaticamente confermata per gli anni successivi fino alla fine dello stesso ciclo scolastico e va presentata solo nel momento del passaggio da una istituzione scolastica ad un'altra, fatta salva la rinuncia scritta durante il ciclo scolastico ovvero per eventuali variazioni anagrafiche.
- 2. Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere il predetto modulo e recapitarlo al Servizio Trasporti entro i termini sopra indicati. Con la sottoscrizione, la famiglia s'impegna a rispettare il presente regolamento e ad accettare tutte le condizioni ed i modi previsti per il pagamento del servizio.
- 3. Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia, la famiglia s'impegna con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del mezzo, o a comunicare l'eventuale persona delegata, durante la salita, nel percorso di andata, e durante la discesa, nel momento del rientro da scuola.
- 4. Le eventuali domande pervenute durante l'anno scolastico (nuovi residenti), potranno essere accettate, compatibilmente con le esigenze del servizio e a condizione che non comportino radicali mutamenti ai percorsi ed agli orari.

ARTICOLO 9 – COSTO DEL SERVIZIO

- Il costo del servizio di trasporto scolastico è individuale e viene stabilito ogni anno tramite delibera della Giunta Comunale nell'ambito della manovra tariffaria concernente il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo.
- 2. Alla tariffa potranno essere applicate delle riduzioni mediante criteri che saranno stabiliti dalla suddetta delibera.
- 3. Qualora previste, potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie/esenzioni solo gli utenti residenti nel comune di Rodano a condizione che risultino regolarmente pagati i servizi scolastici (mensa, trasporto, post asilo, ecc.) usufruiti dall'alunno avente diritto e da altri alunni dello stesso nucleo famigliare relativamente:
 - ai precedenti anni scolastici;
 - alle rette dell'anno in corso successivamente alla scadenza dei termini comunicati con notifica del primo sollecito;
- 4. La tariffa degli alunni non residenti nel Comune di Rodano e che usufruiscono del servizio potrà essere maggiorata nella percentuale determinata dalla predetta delibera di Giunta Comunale.
- Previa presentazione di idonea domanda e motivazione, la Giunta Comunale potrà altresì concedere eccezionalmente agevolazioni o esoneri dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico. Tali procedimenti saranno curati dall'Ufficio Servizi Sociali.
- 6. Qualsiasi falsa dichiarazione sarà perseguibile a norma di codice penale.
- 7. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

ARTICOLO 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1. La tariffa del trasporto scolastico verrà pagata tramite unico versamento annuale, nelle casse comunali con le modalità stabilite con atto deliberativo della Giunta comunale.
- 2. Per i nuovi alunni iscritti (nuovi residenti) durante l'anno scolastico è prevista una quota frazionata in trimestri della tariffa annuale anch'essa da pagare in un'unica soluzione.
- In caso di mancato pagamento della tariffa l'Amministrazione procederà al recupero coattivo del credito con l'applicazione della prevista sanzione nonché degli interessi legali.

ARTICOLO 11 – RINUNCIA O VARIAZIONE

- 1. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.
- 2. La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.
- 3. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

ARTICOLO 12 – ASSICURAZIONE

- 1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto.
- 2. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dei bambini alla fermata stabilita.
- 3. Gli utenti risulteranno coperti dalla polizza assicurativa solo ed esclusivamente a seguito dell'avvenuta iscrizione prevista dall'articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. Dal momento della sua entrata in vigore sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia. Per quanto in esso non previsto, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia.
- 2. E' ovviamente consentita una deroga alla scadenza prevista dal comma 1 dell'articolo 8 esclusivamente per l'Anno Scolastico 2004/2005.